



*Arma dei Carabinieri*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'ARMA DEI CARABINIERI**

**E**

**ENEL Italia S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, di seguito denominata "ARMA"

**E**

ENEL Italia SPA, società soggetta alla direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita, 125, codice fiscale n. 06377691008, Partita IVA, n. 15844561009, p.e.c.: enelitalia@pec.enel.it, in persona del dott. Carlo Tamburi, in qualità di Presidente e legale rappresentante, di seguito denominata "ENEL",

di seguito definite, congiuntamente, le "PARTI",

VISTO l'art. 155 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*, ai sensi del quale l'ARMA DEI CARABINIERI "...è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza...";

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

CONSIDERATO che:

- il Gruppo ENEL è presente in più di 30 Paesi in cinque continenti e i risultati raggiunti negli ultimi anni testimoniano la solidità e la sostenibilità del modello di business in grado di creare valore per tutti gli stakeholder e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- il Gruppo ENEL interagisce con un alto numero di controparti contrattuali, affrontando i conseguenti rischi nella relativa gestione;
- ENEL intende contribuire alla realizzazione di un favorevole contesto di sicurezza per lo sviluppo, anche in ossequio ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
- la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile sono fattori strategici nella pianificazione, nell'esercizio e nello sviluppo delle attività di ENEL, nonché determinanti per consolidare la leadership dell'Azienda nei mercati dell'energia;

CONSIDERATO che ENEL promuove un dialogo costante con le Istituzioni e con le espressioni organizzate della società civile in tutti i luoghi in cui opera, ispirando i rapporti con tali soggetti ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione, in linea con i contenuti del proprio “*Codice Etico*”;

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra istituzioni e aziende, secondo modelli di sicurezza partecipata, per affrontare le complesse problematiche riguardanti la salvaguardia del territorio;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### *Ambiti di collaborazione*

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ARMA ed ENEL, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, intendono promuovere una collaborazione nel comune obiettivo di rafforzare le conoscenze in tema di *security* aziendale e negli ambiti di prevenzione e contrasto dell'illegalità, tutela dell'ambiente e del territorio.
3. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le PARTI, nell'ambito delle rispettive competenze:
  - organizzano eventi per la condivisione di esperienze e *best practices*, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, con il contributo dei Reparti speciali;
  - realizzano iniziative per la diffusione della cultura della legalità e della difesa del patrimonio ambientale e forestale rivolte principalmente agli istituti scolastici, con la finalità di sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità ambientale;
  - svolgono attività informative e addestrative congiunte, volte ad approfondire gli scenari del mondo dell'energia, la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche, anche in Paesi esteri;
  - collaborano per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico delle strutture di proprietà dell'ARMA sul territorio nazionale, anche in vista dello sviluppo della mobilità sostenibile;
  - sostengono attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse.

### Art. 2

#### Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
  - l'ARMA interesserà, per le attività formative e informative, i Reparti delle Organizzazioni speciale e forestale, con particolare riferimento ai Comandi Carabinieri per Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica e per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi;

- ENEL, attraverso le proprie articolazioni, garantirà un tempestivo scambio informativo sulle situazioni di interesse per l'ARMA, segnalando eventuali criticità anche in relazione all'abbandono di rifiuti o altra forma di inquinamento e principi di incendi boschivi.
2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
    - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
    - per ENEL, l'Unità Security Italy.
  3. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'Arma.
  4. Specifiche ulteriori iniziative saranno essere oggetto di accordi operativi discendenti.

### Art. 3

#### *Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le PARTI riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Le PARTI si impegnano a rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 4

*Attività di comunicazione e uso dei marchi*

1. Le PARTI:
  - si impegnano a procedere ad effettuare comunicazioni riguardanti l'esistenza, il contenuto e l'esecuzione del presente Protocollo esclusivamente previo consenso dell'altra PARTE;
  - si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
  - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra PARTE o ad associare il logo o il marchio dell'altra PARTE ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo;
  - si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa PARTE;
  - si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra PARTE nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti.
2. Le attività di comunicazione potranno essere realizzate attraverso qualsiasi mezzo (*a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo stampa, e-mail, social network, intranet aziendali, ecc.*) e potranno altresì prevedere l'inserimento del nome, della denominazione sociale, del logo e/o comunque dei Segni Distintivi di ciascuna delle PARTI, esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo, fermo restando che tale attività non potrà consentire in alcun modo di vantare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale nei confronti di tali Segni Distintivi.
3. Il preventivo consenso non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
  - all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
  - all'interno di società del Gruppo ENEL;
  - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

*Diritti di proprietà industriale e intellettuale*

1. Ogni dato o informazione scambiato tra le PARTI ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della PARTE che lo ha fornito o divulgato all'altra.
2. Le PARTI si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

Art. 6


*Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo d'intesa è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni.
2. Le PARTI potranno concordare, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori periodi di pari durata.
3. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
4. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 30 novembre 2021

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)



IL PRESIDENTE DI  
ENEL ITALIA S.P.A.

(Dr. Carlo Tamponi)





*Arma dei Carabinieri*

enel